

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIA M. MISTORNI, 1 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Cod. Fisc. n. 00346830789 - Tel. 0985/887411 - Fax 0985/8874109

Sito Internet www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

PEC: belvederemarittimo.cs.utc@pec.it

SETTORE TECNICO LL.PP. – MANUTENTIVO (SETTORE VI)

OGGETTO: ORDINANZA AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI SCOLO ESISTENTE E DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE CASTROMURRO – LOCALITA' VETTICELLO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

ORDINANZA N. 193 DEL 19/05/2023

IL SINDACO

PREMESSO che

- il territorio del Comune di Belvedere Marittimo, in occasione delle intense precipitazioni piovose dei giorni 16 e 17 maggio, è stato interessato da fenomeni di allagamento del centro urbano, particolarmente rilevanti nella zona Caravelle, Fontanelle/Cassiodoro, Località Pilla, Quattromani, Triggiano, Malafarina, Timpone Iacoli;
- da anni l'anomalo comportamento pluviometrico, che si allontana sempre più dalla tipicità mediterranea per caratterizzarsi ai climi tropicali, determina, nei casi di piogge intense e prolungate, allagamenti generalizzati;
- in corrispondenza dei torrenti tale fenomeno causa sovente l'innescare di fenomeni di esondazioni che evolvono in allagamenti con trasporti detritici, mettendo a rischio la pubblica incolumità, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;

ACCERTATO che

- la principale causa degli allagamenti è dovuta alla trasformazione del territorio operata dall'uomo che ha realizzato sempre maggiori superfici a scarsa permeabilità se non addirittura impermeabili, sia in ambito urbano (strade, piazzali, fabbricati, ecc.) che in ambito extraurbano e nella mancanza di una idonea rete di canali/condotte per la raccolta e regimentazione delle acque superficiali (a fronte della continua edificazione del territorio non è stato potenziato il sistema di regimentazione delle acque);

- detta circostanza è aggravata dall'incuria, dalla mancata manutenzione e da azioni colpose da parte dell'uomo, in particolare:
 - da una carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali, le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade suddette, trasportando, tra l'altro, vegetazione e detriti, che intasano le vie di deflusso delle acque e provocano i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;
 - da lavori eseguiti che pregiudicano il naturale deflusso delle acque meteoriche e possono causare situazioni di pericolo;
 - dalla riduzione delle naturali superfici permeabili;
 - dallo scarico incontrollato delle acque meteoriche provenienti da fabbricati e piazzali privati su spazi pubblici;

VALUTATA LAGRAVITA' ED I RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA E PER L'AMBIENTE, E PER IL RISPETTO DELLE NORME PALESEMENTE VIOLATE;

CONSIDERATO che

- i Sindaci, quali responsabili locali di protezione civile ai sensi dell'art. 15, co. 3, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 108, co. 1 lett. c), del D.lgs. n. 112/98, in sinergia con le altre Amministrazioni e gli altri Enti cui compete la manutenzione delle opere idrauliche e delle strade, sono tenuti, anche in fase di quiete, ad attivarsi per l'esecuzione degli interventi di competenza di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e corsi d'acqua finalizzati alla facilitazione del deflusso delle acque superficiali, specie quelle di prima pioggia e quelle relative a fenomeni di piogge intense e prolungate (pulizia di caditoie, canali e condotte di acque bianche, rimozione dei rifiuti e della vegetazione infestante che limitano la funzionalità dei corsi d'acqua in particolar modo in corrispondenza di strutture di attraversamento, ecc.), nonché la realizzazione degli ulteriori interventi da porre in essere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- che già a partire da Novembre 2022 sono stati eseguiti interventi di pulizia dei torrenti Castromurro, Torrente di Mare e Soleo ripristinando la funzionalità idraulica grazie alla Convenzione stipulata con l'Ente Calabria Verde;
- **in riferimento al torrente Castromurro, l'amministrazione per il tramite degli uffici competenti aveva evidenziato le modifiche eseguite al tracciato del torrente e al normale deflusso delle acque ed aveva più volte intimato ai proprietari dei condomini presenti di rimettere in pristino lo stato dei luoghi e/o adeguando le sezioni delle tubazioni;**

RITENUTO necessario, per tutelare la pubblica e privata incolumità, porre in essere azioni miranti alla prevenzione, contrasto e mitigazione dei rischi connessi a fenomeni di natura meteo climatica, idraulica e idrogeologica ed, a tal fine, adoperarsi e vigilare per favorire il naturale deflusso delle acque piovane in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche.

VISTI

- Il Regio Decreto del 25.07.1904, n. 523, "Testo Unico sulle Opere Idrauliche" che impone ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi agricoli e silvicoli, il corretto mantenimento degli argini dei corsi d'acqua;
- Gli artt. 29, 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti le piantagioni e siepi, la manutenzione delle ripe, la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;
- Gli artt. 913, 915, 916, 917, 1042, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei, alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione, alla manutenzione dei canali, agli obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua.

DATO ATTO che

- nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dall'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che demandano al Sindaco l'adozione di ordinanza trattandosi di situazioni contingibili e urgenti;
- fra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di Protezione Civile, ci sono la salvaguardia della pubblica incolumità, la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, compreso, naturalmente, quello idrogeologico.

TENUTO CONTO che lo stato di fatto si configura come causa di giustificazione per la deroga alle norme vigenti in materia anche sotto l'aspetto sanzionatorio.

VISTO

- gli articoli 54 e 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 650 del Codice Penale.

VISTE le segnalazioni trasmesse dalla polizia Locale ed i sopralluoghi espletati in data 17.05.2023;

RICHIAMATA la relazione della Polizia Locale, in merito al fenomeno degli allagamenti di località CASTROMURRO;

CONSIDERATO che risulta necessario adottare, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni provvedimento ritenuto utile e urgente, atto a scongiurare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità.

ORDINA

A tutti proprietari degli immobili che hanno modificato il regolare deflusso delle acque con opere di tombamento e/o convogliamento non adeguate e/o senza autorizzazione, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi (comprese le demolizioni), per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Castromurro modificata, la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, ripristino funzionalità griglie di raccolta entro e non oltre 5 (cinque) giorni.

Gli interventi inoltre dovranno prevedere previa rimozione dei detriti terrosi, dei residui della vegetazione le seguenti lavorazioni:

1. Ripristinare anche con demolizione delle opere che hanno causato il restringimento della sezione di scolo e successivamente procedere ad aumentarne la sezione ove realizzata con tubazioni interrate adeguate;
2. All'effettuazione, con mezzo idoneo, di un intervento di asportazione, dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia), in **CONSEGUENZA** agli interventi prima detti, collocando lo stesso sugli argini e successivamente smaltito;
3. Alla realizzazione, qualora mancanti, di adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche rilasciate dai terreni di propria competenza;

Al ripristino, mediante pulizia e/o adeguamento delle sezioni, dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo fra canali d'acqua a cielo aperto;

si ribadisce inoltre che

1. Per quanto concerne le aree di pertinenza dei fabbricati, è necessaria la raccolta delle acque meteoriche in pozzetti e canalizzazioni, capaci di assicurare un normale deflusso delle stesse. Le stesse aree di pertinenza devono essere mantenute in condizione di pulizia e "idonee all'uso";
2. La soppressione degli scarichi pluviali ed irrigui, provenienti dai terreni, dai piazzali e dalle superfici coperte che sversano, senza autorizzazione, direttamente o indirettamente le acque sulle strade pubbliche, nelle cunette e nei fossi di pertinenza stradale.

AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

È assolutamente vietato:

1. Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti (non autorizzati);

2. Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

AVVERTE ALTRESÌ

Ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

Le violazioni alla presente Ordinanza di seguito indicate, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i..

Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689. In caso di inottemperanza e/o di mancata esecuzione alla presente ordinanza si procederà altresì secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell'art. 650 C.P. Si precisa che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire il lavoro e le opere prescritte.

INCARICA

Il Comando di Polizia Locale,

le restanti Forze dell'Ordine operanti sul territorio ai quali la presente ordinanza è notificata, di porre in essere le necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell'esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni.

Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficienza del sistema generale di convogliamento delle acque e prevenire le situazioni di danno e pericolo

IL SINDACO



DOTT. VINCENZO CASCINI

